

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 20/07/2021

FATTO

Il Cliente afferma di avere stipulato in data 08.10.2012 il contratto di finanziamento n. ***728, estinto anticipatamente in data 31.03.2017; reclama la restituzione integrale degli oneri anticipati e contesta la violazione della normativa vigente; chiede, in particolare, il rimborso dei costi upfront secondo il criterio del pro rata temporis. Visto il riscontro negativo al reclamo, domanda, nel ricorso, la ripetizione di euro 558,33.

Nonostante il ricorso sia stato presentato in data 20.04.2021, inoltrato via PEC in data 22.04.2021 e correttamente ricevuto in pari data, l'intermediario ha lasciato inutilmente decorrere i termini perentori previsti dalle Disposizioni Abf per l'invio delle controdeduzioni e non ha presentato le proprie difese.

DIRITTO

Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti dal ricorrente, accerta che l'estinzione è avvenuta con decorrenza 31.03.2017, dopo la scadenza di n. 53 di 120 rate, con n. 67 rate residue.

In occasione dell'estinzione anticipata, non è stato corrisposto al cliente alcun rimborso a titolo di oneri non maturati. Risulta quietanza liberatoria attestante l'estinzione anticipata in corrispondenza della rata del 31/3/2017.

Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche e delle previsioni contrattuali in tema di rimborsi a seguito dell'estinzione anticipata, constata che è escluso il rimborso delle commissioni di istruttoria e vendita.

Il Collegio osserva tuttavia che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse upfront o recurring – contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Premessa, quindi, la rimborsabilità di tutte le commissioni, il Collegio passa alla qualificazione delle commissioni istruttoria e vendita, definendole come upfront, in quanto, in base alla descrizione contenuta nella relativa clausola contrattuale, riferibili ad attività preliminari la stipula del finanziamento.

In assenza di un criterio contrattuale di rimborso, il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) ha stabilito l'applicazione, ai costi upfront, del criterio equitativo fondato sul costo ammortizzato.

Pertanto, il Collegio dichiara dovuta al cliente la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito	€ 31.861,48		Tasso di interesse annuale		6,39%				
Durata del prestito in anni	10		Importo rata		360,00				
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis		55,83%				
Data di inizio del prestito	31/10/2012		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		34,21%				

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e di vendita				1.000,00	Upfront	34,21%	342,05		342,05
Totale									342,05

L'importo da rimborsare, da arrotondare a € 342,00, non coincide con l'importo richiesto dal cliente, che applica il criterio recurring.

Quanto alla domanda accessoria relativa agli interessi legali, il cliente la riferisce alla data in cui ha formulato istanza di accesso alla documentazione contrattuale, che, tuttavia, non sembra riconducibile al rapporto controverso in quanto è riferita ad un altro contratto di

finanziamento, di cui non sono indicati gli estremi, identificato tramite un riferimento all'importo della rata, di valore differente da quella del rapporto oggetto della presente controversia. La domanda, pertanto, non merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 342,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA